

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1575

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SAIA, ALLEGRINI, BALDASSARRI,
BATTAGLIA Antonio, BUTTI, COLLINO, CURSI, DELOGU,
DIVELLA, FLUTTERO, LOSURDO, MARTINAT, PONTONE,
RAMPONI, SAPORITO, SELVA e STRANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2007

Disciplina del reato di oltraggio a pubblico ufficiale

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 25 giugno 1999, n. 205, è stato abolito il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall'articolo 341 del codice penale, ai sensi del quale: «Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni». La medesima ipotesi di reato è estesa «a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni».

Fu un errore ai limiti della irresponsabilità legislativa, che ora bisogna riparare: non si tratta di tutelare un privilegio, ma di riconoscere una funzione difficile, rischiosa e preziosa, che richiede il ritorno al senso dello Stato, anche in presenza dei vigenti articoli 342 e 343 del medesimo codice penale, che, rispettando le funzioni del Corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una pubblica autorità costituita in collegio nonché di un magistrato in udienza, meritevoli

di ogni riguardo legislativo e sociale (cioè correlato al comune sentire), divengono fonte, nei fatti, di una sperequazione, certamente dai destinatari non voluta, tra i diversi soggetti incaricati di una pubblica funzione. Infatti è evidente la contrapposizione che si è venuta a creare tra tali soggetti, alcuni dei quali, non meno esposti al pericolo della violenza, anzi spesso operanti in frontiere più avanzate per la tutela della società degli onesti, sono stati esclusi dalla tutela penale in caso di oltraggio nei loro confronti.

Se, comunque, non si è verificata una demotivazione da parte di chi deve curare, e a spese proprie (tale è il ricorso al palliativo della querela di parte, quasi fossero un fatto privato l'onore e il decoro dello Stato!), il prestigio delle funzioni pubbliche, si renda grazie alla coscienza di questi uomini, protagonisti del dovere nel silenzio, attraverso molti disagi personali e familiari, riconoscendo loro nuovamente una «tutela completa».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n.205, la parola: «341,» è soppressa.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 341 del codice penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 25 giugno 1999, n. 205.

